

REGOLAMENTO AZIENDALE DELL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Indice

Riferimenti normativi	3
Articolo 1: Premessa e Finalità	5
Articolo 2: Definizione tipologia e forme di erogazione dell'attività A.L.P.I.	5
Articolo 3: Prestazioni non erogabili in regime di ALPI	8
Articolo 4: Categorie professionali	9
Articolo 5: Condizioni in cui non può essere esercitata l'A.L.P.I.	9
Articolo 6: Personale di supporto e di collaborazione	9
Articolo 7: Prenotazione di prestazioni erogate in regime di ALPI	10
Articolo 8: Spazi per l'esercizio dell'attività A.L.P.I.	10
Articolo 9: Aspetti strutturali, organizzativi, funzionali e procedurali dell'A.L.P.I.	11
Articolo 10: Criteri di raffronto tra l'attività istituzionale e l'attività libero professionale.....	14
Articolo 11: Verifica, controlli e monitoraggio.....	14
Articolo 12: Sanzioni.....	15
Articolo 13: Determinazione delle Tariffe.....	15
Articolo 14: Pagamento e fatturazione per le prestazioni A.L.P.I.	16
Articolo 15: Commissione Paritetica.....	17
Articolo 17: Trattamento dei dati personali.....	17
Articolo 18: Modifiche e integrazioni	18

Riferimenti normativi

- DCA U00299 del 01/07/2015 “Riformulazione art. 12 comma 4 delle “Nuove linee guida regionali sull'attività libero professionale intramuraria” approvate con Decreto del Commissario ad Acta n. U00440 del 18/12/2014”, giusta nota prot. 368058 GR/11/23 del 08/07/2015, Protocollo ARES 118 n. 7834/2015
- DCA U00440 del 18/12/2014 “Linee Guida Regionali sull'attività libero professionale intramuraria”
- Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014 – 2016
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- Accordo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione di uno schema tipo di convenzione ai fini dell'esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del S.S.N. - N. 60/CSR del 13 marzo 2013
- Decreto del Ministero della Sanità 21 febbraio 2013 “Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni”
- Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189
- Decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89 “Proroga di termini in materia sanitaria” convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 132
- Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attività libero – professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale. (N. 198/CSR 18 novembre 2010
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 del 28 ottobre 2010
- Legge 3 agosto 2007 n. 120 “Disposizioni in materia di attività libero – professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
- C.C.N.L. del comparto del personale del S.S.N. - normativo 2002 – 2005, economico 2002 – 2003 del 19/04/2004
- Decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”
- Decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari”
- CC.CC.NN.LL. quadriennio 1998 - 2001 dell'area della Dirigenza Medica e veterinaria e dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale dell'8 giugno 2000
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale della dirigenza sanitaria”
- Decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 “Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999,

- n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari”
- Legge 23 dicembre 1999 n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)”
 - Decreto del Ministero della Sanità 31 luglio 1997 “Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”
 - Decreto del Ministero della Sanità 28 febbraio 1997 “Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”
 - Legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”
 - Legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”
 - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”
 - Legge 30 dicembre 1991, n. 412 “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.
 - C.C.N.L. 23.01.2024
 - Deliberazione 18 dicembre 2025, n. 1251 Nuove Linee guida regionali sull’attività libero professionale intramuraria.

Articolo 1: Premessa e Finalità

1. I dirigenti medici e sanitari, con rapporto di lavoro esclusivo, possono svolgere, in nome e per conto dell'Ares 118, al di fuori dell'orario di servizio, l'attività libero professionale nel rispetto della libertà professionale e dell'autonomia tecnico professionale del dirigente prevista dalla normativa vigente. Lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia, tuttavia, all'interno dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 è fortemente influenzato dalle peculiarità della stessa, la cui attività istituzionale è rappresentata, esclusivamente, da prestazioni di emergenza-urgenza extra-ospedaliera. Da tale caratteristica discende la esiguità del numero di dirigenti medici che svolgono attività libero professionale. L'Azienda si è, comunque, dotata di una propria organizzazione per consentire lo svolgimento dell'attività libero professionale ai dirigenti sanitari che ne facciano richiesta. Il presente documento rappresenta la revisione del Regolamento, approvato con delibera 476/2015, recepisce la deliberazione regione Lazio del 18 dicembre 2025, n. 1251 "Nuove Linee Guida regionali sull'attività libero professionale intramuraria" e tiene conto, altresì, di quanto già recepito con le Linee Guida Regionali sull'attività libero professionale intramuraria (DCA U00440 del 18/12/2014), poiché l'art. 4 comma 5 stabilisce che "... le presenti disposizioni si applicano – per le attività compatibili – anche al personale dirigente medico e sanitario dell'ARES.". La modifica dell'art. è stata espressamente esplicitata, su richiesta della Direzione Aziendale, dalla competente Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – al fine di poter applicare le linee guida regionali anche al personale sanitario Ares 118". La revisione del regolamento intende, altresì, chiarire quali siano gli ambiti di competenza delle strutture coinvolte nell'organizzazione dell'attività ALPI, declinare le rispettive responsabilità e integrare/modificare quanto già previsto dalla deliberazione n. 620 del 5 ottobre 2017 e dalla delibera n. 566 del 21 giugno 2023.
2. L'attività libero-professionale della dirigenza medica e sanitaria costituisce un'area organizzativa di erogazione di servizi, a pagamento e fuori orario di servizio, che sono offerti sul mercato sanitario al fine di garantire la libera scelta del cittadino e valorizzare il ruolo e le opportunità professionali del personale. L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'ARES 118 e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali e assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero-professionale intramuraria non può comportare, per ciascun dirigente, un volume orario superiore a quello assicurato per l'insieme di tutti i compiti istituzionali assolti dallo stesso. Le disposizioni del presente atto si applicano a tutto il personale medico e alle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti e psicologi) i quali abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo. L'attività professionale intramuraria ha la finalità di garantire il diritto del cittadino a scegliere il professionista e/o l'équipe di fiducia, all'interno delle strutture sanitarie. Il cittadino che, in piena e completa libertà di scelta, intenda usufruire delle prestazioni in regime libero professionale, è tenuto al pagamento delle tariffe stabilite.

Articolo 2: Definizione tipologia e forme di erogazione dell'attività A.L.P.I.

1. Per **attività libero professionale intramoenia** si intende l'attività svolta dal personale appartenente alle categorie professionali della dirigenza medica e sanitaria esercitata, individualmente o in équipe, al di fuori dell'orario di lavoro e delle connesse attività previste dall'impegno ordinario di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale, di day hospital, di day-surgery, di ricovero a ciclo continuativo, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del SSN di cui all'art. 9 del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii..

Tipologia delle attività A.L.P.I.

L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non può essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e assicurare la piena funzionalità dei servizi.

1. Le tipologie di A.L.P.I., previste dall'art. 89 del C.C.N.L. del 23 gennaio 2024, relativo al personale dell'Area Sanità - Triennio 2019-2021 sono:

- a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta, da parte dell'utente, del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
 - b) attività libero professionale a pagamento, svolta in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato, anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
 - c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con la stessa;
 - d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento, richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende ed enti) all'azienda, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi d'attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 4, anche le prestazioni di cui all'art. 27, comma 8, CCNL 23 gennaio 2024, richieste dalle aziende o enti ai propri Dirigenti, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia, nonché dell'art. 7, comma 1, lettera b), CCNL 23 gennaio 2024, allo scopo di:
- ridurre le liste di attesa;
 - acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti.
3. Il presente regolamento, pertanto, non disciplina le prestazioni ad integrazione dell'attività istituzionale, richieste in via eccezionale e temporanea dalle aziende ai propri dirigenti, allo scopo di ridurre le liste d'attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive.
4. La libera professione intramuraria non può essere in nessun caso esercitata in strutture private convenzionate accreditate, anche parzialmente, con il S.S.N., nelle quali operino medici o dirigenti sanitari convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, in ottemperanza alla normativa generale sulle incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della Legge n. 412/91, né in studi associati o poliambulatori collegati in rete, nei quali svolgano la propria attività medici e dirigenti sanitari che operino in regime totalmente privato e che non accettino le disposizioni in materia di monitoraggio delle prestazioni di cui all'art 2, comma 1, lettera f) , del Decreto Legislativo 158/2012.

Forme di erogazione delle attività

L'attività libero professionale intramuraria può essere espletata come:

a. attività ambulatoriale individuale o di equipe

Si tratta di prestazioni svolte in forma di:

- visite specialistiche;
- prestazioni strumentali, diagnostiche e di laboratorio;
- interventi di chirurgia ambulatoriale.

Le prestazioni in ALPI di cui al presente punto, ivi comprese quelle svolte presso studi esterni autorizzati e convenzionati, dovranno sempre essere riconducibili a quelle riconosciute quali ambulatoriali dalla Regione Lazio e identificate dallo stesso codice e descrizione di quelle riportate nel Nomenclatore Tariffario Unico Regionale.

b. attività di degenza ordinaria, day hospital e day surgery

Si tratta di attività libero professionale relativa a prestazioni che possono essere erogate dal professionista o dall'équipe, in base alla scelta del cittadino, in regime di ricovero ordinario o di day hospital. Gli oneri a carico del cittadino riguardano le tariffe del professionista e dell'équipe, nonché dei costi aggiuntivi, anche riferibili agli standard alberghieri, connessi all'attività.

Attività professionali a pagamento in strutture sanitarie non accreditate, possono essere richieste da singoli utenti, e svolte individualmente o in equipe, ai sensi, dell'art. 15 quinquies comma 2 lettera c) del Dlgs 502/1992 e s.m.e i.

Tali attività sono disciplinate da specifiche convenzioni tra l'Azienda e le strutture sanitarie private non accreditate.

c. attività di consulenza o consulto

Si tratta di prestazioni professionali, individuali o in équipe, che vengono erogate dall'azienda a favore di enti terzi, pubblici e privati, che ne abbiano fatto richiesta, oppure a favore di singoli assistiti.

Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda o a singoli professionisti della stessa, da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'orario di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:

- a. in servizi sanitari di altra Azienda, Istituzione o Ente pubblico o privato del comparto mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
 - i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - il compenso e le modalità di svolgimento.
- b. presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni sociosanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali, che attestino che l'attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che definisca:
 - durata della convenzione;
 - la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
 - i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - l'entità del compenso;
 - motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.

d. attività domiciliare

Si tratta prestazioni sanitarie erogate dal dirigente presso il domicilio dell'assistito fuori dell'orario di servizio, a favore e su esplicita richiesta di quest'ultimo, nelle seguenti ipotesi:

- quando ciò sia reso necessario dalla peculiare natura della prestazione;
- quando la prestazione abbia per sua natura carattere occasionale e straordinario;
- quando esiste un particolare rapporto fiduciario tra medico ed assistito, in conseguenza e con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in équipe in ambito aziendale.

L'attività a domicilio:

- è svolta fuori dell'orario di servizio e in fasce orarie che non contrastino con l'attività ordinaria;
- è effettuata, di norma, nell'ambito del territorio regionale e deve essere espressamente autorizzata.

I proventi dell'ALPI svolta a domicilio dell'assistito vengono riscossi secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 4, lettera b) della Legge 120/2007, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo.

e. attività A.L.P.I. richiesta dall'azienda ai propri dirigenti

Rientrano tra le attività svolte in regime di ALPI anche le prestazioni, previste dall'art. 89 comma 2 del C.C.N.L. del 23.01.2024. Si tratta di prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria, richieste, in via eccezionale e temporanea e ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende ai propri dirigenti, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, in presenza di carenza di organico ed impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia.

Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare rientrino i servizi di guardia notturna, è necessario che:

- sia esaurita l'utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali;
- sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili.

f. altre prestazioni ALPI

Si tratta di attività particolari quali:

- le relazioni tecnico-sanitarie e le prestazioni di medicina legale e di medicina del lavoro (perizia, pareri medico-legali, attività di consulenza in qualità di medico competente ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.e i. e dell'art. 91, comma 3, CCNL 23 gennaio 2024, esercitate su richiesta di terzi), anche direttamente sul luogo di lavoro del committente

Si tratta di prestazioni aventi caratteristiche di singolarità, unicità ed occasionalità, il cui oggetto consiste nella cessione delle sole conoscenze scientifico-professionali.

Le prestazioni devono essere inerenti alla disciplina di appartenenza o disciplina equipollente, in conformità alle disposizioni vigenti.

Articolo 3: Prestazioni non erogabili in regime di ALPI

Non rientrano tra le attività libero professionali, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti o indennità, le seguenti attività:

- a) partecipazione, in qualità di docente, a corsi di formazione, corsi di laurea, master e scuole di specializzazione e diploma;
- b) collaborazione a riviste e periodici scientifici o professionali;

- c) partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti pubblici e Ministeri (ad es. commissione medica di verifica dello stato di invalidità civile e di handicap);
- d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) partecipazione a comitati scientifici;
- f) partecipazioni a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;
- g) attività professionale occasionale resa in qualità di Perito o di C.T.U. presso i Tribunali;
- h) attività professionale sanitaria resa, a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni ed associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

Non rientrano, tra le attività libero professionali, tutte quelle previste dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i..

Articolo 4: Categorie professionali

Può esercitare l'attività A.L.P.I. il personale sanitario dirigente con rapporto esclusivo ai sensi dell'art. 15 *quinquies*, D.Lgs. n. 502/1992 delle aziende sanitarie del SSN, ad eccezione:

- dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'art. 8, C.C.N.L. del 17 ottobre 2008 dell'Area III;
- dei dirigenti assunti ai sensi dell'art. 86, CCNL 23 gennaio 2024 («Assunzioni a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145»). (ad eccezione dell'acquisto di prestazioni di cui all'articolo 89, commi 2 e 6 coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto, ferme restando le limitazioni di legge in materia) (ai sensi dell'Articolo 86 comma 3 del CCNL vigente)

Articolo 5: Condizioni in cui non può essere esercitata l'A.L.P.I.

L'A.L.P.I. non può essere esercitata in occasione:

- a) dei normali turni di servizi;
- b) dell'espletamento dei turni di pronta disponibilità o di guardia;
- c) da parte del personale con rapporto di lavoro part-time, salvo che in misura proporzionale all'orario di servizio effettivamente prestato e nel rispetto della compatibilità con l'attività istituzionale.
- d) di assenze dal servizio effettuabili a titolo di:
 - malattia;
 - ferie;
 - sciopero;
 - astensioni obbligatorie dal servizio;
 - congedo collegato ai rischi professionali;
 - aspettative non retribuite;
 - fruizione permessi orari o giornalieri ai sensi della Legge n. 104/1992;
- e) di sospensioni dal servizio per procedure disciplinari o provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o giusta causa.

Articolo 6: Personale di supporto e di collaborazione

I. È definito personale di supporto diretto il personale infermieristico, tecnico, ostetrico, della riabilitazione o di altri ruoli del comparto, dipendente dell'Azienda, che è chiamato a prestare attività integrativa o di sostegno, necessaria all'esercizio dell'ALPI e direttamente connessa con la prestazione.

Il personale di supporto diretto partecipa all'ALPI al di fuori dell'orario di servizio, dai turni di pronta disponibilità nonché da ogni altra attività che deve essere istituzionalmente assicurata.

2. Il personale di supporto diretto deve essere impiegato su base volontaria e, pertanto, le unità di personale del comparto che intendono partecipare all'ALPI, al di fuori dell'orario di servizio, devono esprimere la propria volontaria adesione.

3. L'individuazione del personale di supporto diretto dovrà prevedere, comunque, l'effettiva possibilità di rotazione, compatibilmente con l'organizzazione della struttura e con le competenze specifiche dei singoli dipendenti.

Il Professionista che svolge l'attività libero professionale individua il personale di supporto prioritariamente tra il personale dipendente che abbia espresso la propria disponibilità formalmente documentata, appartenente al servizio in cui il professionista stesso o l'equipe svolgono l'attività libero professionale.

4. Non è consentito ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale la partecipazione quale personale di supporto all'esercizio dell'attività professionale, salvo le deroghe previste dalla normale attività di assistenza infermieristica e delle professioni tecnico-sanitarie di supporto alla libera professione (art. 12, lettera A), DPCM 27 marzo 2000), che avviene su base volontaria e dà luogo a pagamento di compensi orari.

5. Il personale di supporto effettuerà la prestazione previa timbratura con codice dedicato. Ove non sia possibile separare le attività effettuate in regime istituzionale da quelle effettuate in regime di libera professione, l'orario aggiuntivo derivante dallo svolgimento dell'ALPI dovrà essere svolto in orario consecutivo, attraverso il recupero dei tempi standard definiti per le prestazioni rese, ovvero attraverso distinta e apposita timbratura.

6. Nell'ambito dell'ordinario orario di servizio, il personale di supporto diretto è tenuto a prestare assistenza nei confronti degli assistiti, siano essi in regime di ricovero istituzionale che in regime ALPI, senza ulteriori compensi.

7. Il personale di supporto è soggetto alle limitazioni all'esercizio dell'attività prestata secondo quanto indicato, per analogia, al precedente articolo 5.

Articolo 7: Prenotazione di prestazioni erogate in regime di ALPI

Informazione all'utenza

1. L'Azienda, al fine di contribuire al processo organizzativo dei servizi offerti ai pazienti, nonché per valorizzare il ruolo e le opportunità professionali del personale autorizzato all'esercizio dell'ALPI, garantisce visibilità dell'attività ALPI.
2. L'Azienda, per una corretta e trasparente gestione della libera professione intramuraria, per garantire la tutela dei diritti degli utenti del SSR e per consentire l'attuazione del principio della libera scelta da parte del cittadino attiva, attraverso apposita sezione del sito internet aziendale, un efficace sistema di informazione ai cittadini in ordine a:
 - i nominativi dei dirigenti che effettuano prestazioni in regime di ALPI;
 - indicazione della tipologia di prestazioni che vengono erogate;
 - strutture e relativi recapiti presso le quali le prestazioni vengono erogate;
 -

Articolo 8: Spazi per l'esercizio dell'attività A.L.P.I.

L'ALPI è effettuata, di norma, in spazi interni all'Azienda di appartenenza. L'ARES I18 ha, come unica linea di attività, il soccorso sanitario in emergenza-urgenza e non dispone, pertanto, di spazi interni, di ambulatori, sale operatorie, strutture di ricovero o apparecchiature diagnostiche, che possano essere utili all'esercizio della libera professione in spazi interni. Pertanto, si procederà, su richiesta dei dirigenti medici e sanitari interessati,

all'autorizzazione dell'attività ALPI, presso strutture sanitarie private autorizzate non accreditate previa convenzione con le stesse, secondo quanto previsto dal Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 13 marzo 2013.

Le prestazioni, rese in regime ambulatoriale o di ricovero, in tali strutture saranno disciplinate da apposite convenzioni che definiranno:

- la durata della convenzione;
- le modalità di riscossione dei proventi mediante sistemi che garantiscano la tracciabilità delle transazioni;
- la ripartizione dei proventi tra il professionista, l'eventuale altra azienda del SSN o struttura sanitaria non accreditata presso cui l'attività è svolta, e l'azienda sanitaria di appartenenza, con procedure sotto il controllo operativo di quest'ultima per assicurare i principi di trasparenza, tracciabilità e correttezza gestionale.

L'azienda, previa autorizzazione regionale, può autorizzare l'A.L.P.I. presso gli studi privati di professionisti collegati in rete e con il sistema ReCUP. A tale scopo, il professionista è tenuto a sottoscrivere con l'azienda una convenzione annuale, sulla base dello schema-tipo approvato con Accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13 marzo 2013.

La libera professione intramuraria non può essere esercitata in strutture private convenzionate accreditate, anche parzialmente, con il S.S.N., nelle quali operino medici o dirigenti sanitari convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, in ottemperanza alla normativa generale sulle incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della Legge n. 412/91, né in studi associati o poliambulatori collegati in rete, nei quali svolgano la propria attività medici e dirigenti sanitari che operino in regime totalmente privato e che non accettino le disposizioni in materia di monitoraggio delle prestazioni di cui all'art 2, comma 1, lettera f) , del Decreto Legislativo 158/2012.

Articolo 9: Aspetti strutturali, organizzativi, funzionali e procedurali dell'A.L.P.I.

Struttura per la gestione dell'A.L.P.I.

1. La struttura aziendale competente per la gestione dell'ALPI è formata da due articolazioni aziendali a ciascuna delle quali sono attribuiti compiti e responsabilità
2. Il Direttore della UOC Direzione Medica Organizzativa viene individuato quale responsabile sanitario ALPI e allo stesso competono le seguenti attività:
 - a) assicurare gli adempimenti di competenza relativi all'attività libero professionale intramoenia, tra cui:
 - effettuare le necessarie istruttorie sulle richieste di autorizzazione all'esercizio dell'ALPI, esprimendo parere obbligatorio, in merito al rilascio, al Direttore Sanitario e proporre uno specifico atto deliberativo di autorizzazione;
 - verificare che la disciplina di erogazione delle prestazioni sia coerente con la disciplina di afferenza e, in caso di richieste di attività da svolgere in discipline diverse da quelle di appartenenza, curare la specifica istruttoria da inoltrare, per il parere di competenza, alla Commissione Paritetica ALPI;
 - valutare le richieste di convenzione con strutture esterne ai fini del rilascio dell'autorizzazione propedeutica allo svolgimento dell'intramoenia allargata, inoltrando, all'esito, l'eventuale autorizzazione alla UOD Affari Generali e alla UOC Contabilità e Bilancio;
 - predisporre, congiuntamente alla UOD Affari Generali e alla UOC Contabilità e Bilancio, una bozza di convenzione da adottare per la stipula degli accordi con le strutture private;

- b) pianificare e coordinare le riunioni della Commissione Paritetica ALPI, congiuntamente al responsabile amministrativo;
 - c) proporre, ove ritenuto necessario, le indispensabili modifiche e integrazioni al Regolamento aziendale dell'ALPI;
 - d) verificare che l'attività venga svolta dai singoli professionisti in assenza di condizioni ostative (es. malattia, ferie, aspettative non retribuite, orario di servizio ridotto, etc.) come definite dal Regolamento ALPI;
 - e) verificare, annualmente, che le ore rese in ALPI siano coerenti con quanto previsto dal presente Regolamento e, in caso di non conformità, proporre i dovuti correttivi;
 - f) trasmettere, annualmente, alla Direzione Strategica Aziendale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione di resoconto e analisi dell'attività, redatta congiuntamente con il Responsabile amministrativo ALPI.
3. Il Direttore della UOC Contabilità e Bilancio viene individuato quale responsabile amministrativo ALPI e allo stesso competono le seguenti attività:
- a) assicurare gli adempimenti di competenza discendenti relativi all'attività libero professionale intramoenia, tra i quali:
 - tenere un'apposita contabilità separata per le attività svolte in regime di libera professione intramuraria, così come previsto dalla normativa vigente in materia;
 - garantire la copertura dei rischi professionali derivanti dall'esercizio della libera professione intramuraria, con gli stessi limiti e alle stesse condizioni stabiliti per l'attività istituzionale. La copertura opera anche se l'attività libero professionale è esercitata presso strutture esterne appositamente convenzionate, sempre che la predetta attività sia stata regolarmente autorizzata nelle forme previste e che, in tali strutture, siano state rispettate le vigenti normative in tema di sicurezza e qualità;
 - definire le procedure di pagamento degli onorari dei professionisti, sulla base del Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'Attività ALPI, del CCNL vigente e della normativa vigente in materia;
 - applicare le trattenute previste dal Regolamento ALPI;
 - provvedere a incassare gli emolumenti mensilmente versati dai professionisti, alle successive verifiche, agli accantonamenti nelle singole voci del bilancio aziendale;
 - verificare la corretta applicazione delle tariffe di tutte le prestazioni libero professionali e determinare le tariffe per le prestazioni precedentemente non previste, tenendo conto delle diverse componenti e del peso di ognuna, delle voci di trattenuta e di quanto richiesto dalle vigenti normative nazionali e regionali;
 - procedere alla stipula degli atti di convenzione con le strutture per le quali il Responsabile sanitario, previa valutazione, abbia promosso la relativa procedura autorizzatoria; all'istruttoria dell'atto convenzionale provvede, altresì, la UOD Affari Generali riguardo alla congruità del compenso e dell'impegno orario richiesto al sanitario prestatore della consulenza;
 - verificare la corretta attribuzione del compenso spettante ai diversi professionisti;
 - pianificare e coordinare le riunioni della Commissione Paritetica Aziendale, congiuntamente al responsabile sanitario;
 - proporre, ove ritenuto necessario, le indispensabili modifiche e integrazioni al Regolamento aziendale dell'ALPI;
 - trasmettere annualmente, alla Direzione Strategica Aziendale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, di ogni anno, una relazione di resoconto e analisi dell'attività, redatta congiuntamente con il responsabile sanitario ALPI.

4. Il personale di supporto alle attività attribuite al responsabile sanitario ALPI ed al responsabile amministrativo ALPI sarà individuato con successivo atto

Autorizzazione allo svolgimento dell'ALPI e criteri generali di esercizio

4. L'attività libero professionale è, di norma, prestata nella disciplina di appartenenza.
5. L'A.L.P.I. è autorizzata dal Direttore Generale, con apposito provvedimento ad istanza del medico, previa verifica dell'assenza di cause ostative organizzative o disciplinari.
6. Il professionista che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'A.L.P.I. nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del collegio di direzione e della Commissione Paritetica aziendale ad esercitare l'attività in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa, nel rispetto dei principi di sicurezza e qualità assistenziale.
7. L'attività libero professionale intramuraria deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro, in appositi orari e turni, separati e distinti da quelli ordinari di lavoro istituzionale ovvero in orario precedente o consecutivo all'orario istituzionale.
8. Il professionista interessato allo svolgimento dell'ALPI dovrà inviare al Direttore UOC Direzione Medica Organizzativa un'apposita domanda, debitamente compilata e corredata della documentazione eventualmente richiesta. In particolare, nella domanda dovranno essere indicati:
 - a. nome e cognome, numero di iscrizione all'albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e/o ad altro Ordine di appartenenza per le altre categorie;
 - b. nel caso in cui l'attività venga svolta in equipe: composizione dell'equipe, ivi compreso il personale di supporto che partecipa all'erogazione delle prestazioni, specificando, altresì, la qualifica di ogni singolo componente;
 - c. le tipologie di prestazioni erogabili e la tariffa per ciascun tipo di prestazione;
 - d. il numero di prestazioni erogabili per ciascuna seduta/settimana/mese;
 - e. i giorni, i distinti turni e i relativi orari e luoghi individuati per l'esercizio dell'ALPI, con l'indicazione delle strutture e/o delle attrezzature da poter utilizzare per cui si chiede l'autorizzazione;
 - f. le strutture sanitarie private autorizzate non accreditate presso cui esercitare la libera professione.
 - g. la richiesta dovrà recare il nulla osta del Direttore della UOC di afferenza.
9. L'autorizzazione, una volta rilasciata dal Direttore Generale, verrà comunicata all'interessato e al responsabile della struttura di appartenenza.
10. I Dirigenti autorizzati saranno inseriti in un apposito elenco nominativo, distinto per specialità, con l'indicazione della tipologia delle prestazioni, della qualifica e delle funzioni ricoperte. L'elenco è tenuto presso la segreteria ALPI e la Direzione Medica Organizzativa ed è costantemente aggiornato.

Articolo 10: Criteri di raffronto tra l'attività istituzionale e l'attività libero professionale

1. L'attività libero professionale deve essere erogata nel rispetto del corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionali e libero professionali, secondo le previsioni di cui all'art. 15-quinquies, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992 e dell'art. 4, comma 2 D.L. 73/2024 convertito con modificazioni dalla Legge 104/2024, e non può comportare, per ciascun dirigente, e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza, un volume complessivo di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, fermo restando il principio di proporzionalità e di libera determinazione, nel rispetto della programmazione aziendale.
2. Vista la peculiare attività assistenziale svolta dall'Ares 118, che impedisce una parametrizzazione dei volumi prestazionali, le prestazioni ALPI rese dal dirigente medico e/o sanitario, nel rispetto della prevalenza dell'attività istituzionale, non possono superare il tetto orario fissato dal Collegio di Direzione ed approvato dalla Commissione paritetica.

Articolo 11: Verifica, controlli e monitoraggio

1. L'Azienda, per il tramite delle strutture individuate per la gestione dell'ALPI, verificherà che l'attività libero professionale venga svolta in conformità alle disposizioni di cui al presente Regolamento e alle disposizioni delle linee guida regionali recepite con il medesimo.
2. In particolare, verranno effettuate apposite verifiche a campione fra il personale della dirigenza medica e sanitaria autorizzato a svolgere la libera professione intramuraria, in relazione a eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi o incompatibilità, all'effettuazione di prestazioni in regime ALPI non autorizzate o di prestazioni erogate in orario di servizio, e di ogni altra irregolarità concernente l'esercizio dell'attività ALPI.
3. Considerata la peculiarità dell'ARES 118, non essendo confrontabili i volumi di attività istituzionale, in termini di prestazioni rese con i volumi di prestazioni effettuate in ALPI, l'Azienda verificherà, attraverso gli uffici competenti, che l'orario di attività, reso per le prime, non sia superiore a quello reso per le seconde (ivi comprese le prestazioni aggiuntive).
4. La creazione delle agende elettroniche permetterà di verificare la corrispondenza tra quanto programmato e quanto fatturato.
5. L'azienda si potrà avvalere anche della collaborazione e delle risultanze delle attività di controllo dell'Ufficio Ispettivo, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 62, Legge n. 662 del 1996 e ss.mm.ii.
6. L'azienda adotterà idonei sistemi di controllo periodici, anche utilizzando appositi indicatori, per i diversi aspetti che caratterizzano l'A.L.P.I. e per la rilevazione tempestiva di eventuali irregolarità, disponendo i provvedimenti di sospensione, revoca o applicazione di ulteriori più gravi sanzioni previste dall'ordinamento.
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'Accordo Stato Regioni del 18 novembre 2010, i risultati delle attività di controllo e verifica verranno trasmessi alla Regione Lazio, la quale provvederà a trasmetterli all'Osservatorio Nazionale sull'Attività libero professionale, istituito presso il Ministero della Salute.

Articolo 12: Sanzioni

1. Il personale autorizzato allo svolgimento dell'attività libero professionale nelle varie forme e tipologie di cui al presente regolamento è tenuto al pieno rispetto delle norme di legge, contrattuali e aziendali in materia.
2. Qualora fossero segnalate inosservanze e/o irregolarità nello svolgimento dell'attività ALPI, o le stesse venissero rilevate nell'ambito delle attività di verifica e controllo, i responsabili sanitario e amministrativo della struttura di gestione ALPI, provvedono, ciascuno per la parte di competenza, alla necessaria istruttoria.
3. Su segnalazione dei responsabili della struttura di gestione ALPI, il Direttore Sanitario contesta formalmente le irregolarità riscontrate nell'ambito delle attività di verifica e controllo, assicurando al dipendente un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e dandone comunicazione al Direttore Generale.
4. Il Direttore Generale provvede all'applicazione delle sanzioni, sentita la Commissione paritetica. Secondo quanto previsto dall'art. 88 comma 7 del CCNL 2019-2021 Area Sanità *“Sul mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero- professionale si rinvia a quanto contenuto nell'art. 49 , comma 10, punto 1, lett. c) del medesimo CCNL nonché al sistema sanzionatorio previsto dalla legislazione nazionale vigente”*.
5. Ferma restando la responsabilità in sede civile, penale, contabile e disciplinare, si individuano di seguito le irregolarità che possono comportare la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'ALPI:
 - svolgimento dell'attività libero professionale fuori dall'orario autorizzato: diffida formale all'interessato; se reiterata, una sanzione amministrativa pari al valore corrispondente al 50% degli emolumenti riscossi durante l'orario contestato; se reiterata ancora, la sospensione dall'attività per un mese;
 - attività svolta durante i turni di pronta disponibilità o di guardia, o di assenze dal servizio per malattia, infortunio sul lavoro, maternità e congedi parentali, aspettativa e comando, riposo settimanale, riposo compensativo, ferie, ferie aggiuntive per rischio radiologico, permessi retribuiti che interessano l'intero arco della giornata e sciopero: in tal caso viene recuperata forzatamente una quota pari a quella incassata e applicata la contestuale sospensione dell'attività per un mese.

Sul mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali si rinvia all'art. 49, comma 10, punto 1, lett. c) (Codice disciplinare) del CCNL Area Sanità triennio 2019-2021 e s.m.e i., ed al sistema sanzionatorio previsto dalla legislazione nazionale vigente.

Articolo 13: Determinazione delle Tariffe

1. Le tariffe delle singole prestazioni, ambulatoriali e in regime di ricovero, saranno disciplinate, con le modalità e i criteri indicati nella Deliberazione 18 dicembre 2025, n. 1251 Nuove Linee guida regionali sull'attività libero professionale intramuraria, con separato atto deliberativo.

Articolo 14: Pagamento e fatturazione per le prestazioni A.L.P.I.

1. Il professionista che svolge una prestazione in regime di ALPI emette regolare fattura elettronica. Le fatture emesse devono riportare i seguenti dati:
 - a. nominativo del professionista che esegue la prestazione;
 - b. nominativo e codice fiscale dell'utente;
 - c. tipo di prestazione erogata;
 - d. importo corrisposto;
 - e. data e firma del medico;
 - f. eventuale nominativo e qualifica del personale sanitario di supporto (esclusivamente infermieristico o tecnico);
 - g. ora di effettuazione della prestazione.
2. Al professionista, in nessun caso, durante l'esercizio dell'attività ALPI è consentito l'utilizzo del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale di cui al DM 305/88 (D.lgs. 502/92, art. 15-quinquies, comma 4).
3. L'Azienda provvede a inserire gli importi, relativi a prestazioni effettivamente incassate, per conto dei professionisti negli emolumenti stipendiali, previo conteggio delle trattenute di legge e relativo conguaglio.
4. La quantificazione delle somme dovute verrà effettuata dal responsabile amministrativo ALPI che provvederà ad emanare apposita determina e a trasmetterla alla UOC Governo Risorse Umane per l'inserimento delle somme nelle competenze stipendiali.
5. In caso di attività di consulenza a enti terzi, disciplinata da apposita convenzione, quest'ultima dovrà prevedere le modalità di emissione fattura e di incasso secondo la normativa vigente e i regolamenti aziendali.
6. Il pagamento di prestazioni di qualsiasi importo deve essere effettuato, di norma, direttamente sul conto di tesoreria dell'Azienda, mediante mezzi di pagamento che ne assicurino la tracciabilità secondo il dettato della vigente normativa.
7. L'Azienda si impegna a fornire gli strumenti allo scopo destinati (es. POS), i cui eventuali costi saranno a carico del professionista. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio, a suo carico. In caso di impossibilità di pagamento tramite bancomat o carta di credito da parte del paziente, ad esempio per visite domiciliari, sarà responsabilità del professionista l'acquisizione dell'onorario, il suo versamento sul conto di tesoreria nei termini indicati e la gestione della documentazione amministrativa.
8. Al fine di venire incontro alle esigenze dei pazienti, in caso di pagamento di prestazioni sanitarie ad opera di Compagnie Assicuratrici, nel caso questo venga ritardato di settimane o mesi rispetto all'emissione della fattura, è necessario che l'Ufficio ALPI competente ne gestisca la contabilità, ne verifichi periodicamente la riscossione e mantenga i rapporti con le Compagnie stesse.
9. La riscossione degli importi, nel caso di prestazioni ambulatoriali o a domicilio, direttamente dal paziente, deve essere effettuata con sistemi che garantiscano la tracciabilità del pagamento a favore dell'Azienda (POS, bonifico bancario, etc.).

Articolo 15: Commissione Paritetica

1. Con Deliberazione n. 505 del 05 giugno 2023, sono stati individuati i nuovi componenti della Commissione Paritetica Aziendale, che rappresenta un organismo di verifica a composizione paritetica, formata da n. 3 rappresentanti dell'amministrazione aziendale e da 3 dirigenti sanitari indicati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, nominati dal Direttore Generale.
2. La Commissione Paritetica ALPI è presieduta dal Direttore Sanitario.
3. La Commissione Paritetica è validamente costituita in caso di presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
4. La Commissione ha le seguenti finalità:
 - verificare il mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale (ivi compresa la produttività aggiuntiva);
 - fornire pareri in materia di ALPI;
 - formulare proposte di nuove procedure e di modifica del tariffario;
 - proporre l'adozione di provvedimenti necessari per il buon andamento dell'attività;
 - regolamentare la pubblicizzazione dell'ALPI;
 - esprimere parere tecnico, preventivo, sull'erogazione di prestazioni sanitarie non ricomprese nei LEA;
 - esprimere parere tecnico, preventivo, oltre al parere espresso dal Collegio di Direzione, sull'esercizio dell'ALPI in riferimento all'erogazione di prestazioni in discipline diverse da quelle di appartenenza e per quelle non rese in ambito istituzionale;
 - verificare le ore di attività attraverso il monitoraggio effettuato dagli uffici preposti;
 - esprimere pareri in ordine all'applicazione delle sanzioni;
 - valutare i dati relativi all'attività libero professionale intramoenia e sui relativi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto dei volumi di attività libero professionali, concordati con singoli dirigenti e con le equipe;
 - segnalare al Direttore Generale i casi in cui si manifestino variazioni quali-quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in regime di intramoenia, proponendo allo stesso provvedimenti migliorativi o modificativi nell'organizzazione della libera professione intramoenia o del regolamento.

Articolo 16: Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della Legge 120/2007, art. 1, comma 4, le Aziende del SSR sono titolari del trattamento dati per l'attività libero-professionale intramuraria (ALPI). Pertanto, devono garantire la conformità al GDPR (Regolamento UE 2016/679) adottando misure organizzative adeguate. L'informativa (artt. 13-14 GDPR) in uso per i trattamenti dei dati personali effettuati deve specificare che le finalità di cura sono perseguite anche attraverso l'effettuazione delle prestazioni erogate dai professionisti in regime di ALPI.
2. Il professionista che, quale dipendente, svolge A.L.P.I. in spazi aziendali interni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e 2-quaterdecies, comma 1 del D.lgs. n. 196/2002 deve essere autorizzato/designato dall'Azienda al trattamento dei dati personali.
3. Il professionista che svolge A.L.P.I. presso studi professionali esterni deve essere autorizzato/designato dall'Azienda al trattamento dei dati personali.
4. Il professionista dipendente, previamente autorizzato e/o designato al trattamento dei dati personali

dall'Azienda potrà svolgere attività ALPI presso strutture private non accreditate che hanno messo a disposizione spazi sostitutivi.

5. Nel caso di consulenza in favore di altri enti, ai sensi dell'art. 91, comma 2, lett. a) e b), CCNL 23 gennaio 2024, l'azienda di appartenenza del professionista, in qualità di titolare del trattamento dei dati deve autorizzare o designare il professionista al trattamento dei dati personali
6. La struttura aziendale competente per la gestione dell'A.L.P.I. provvede ad inserire, nell'atto di autorizzazione allo svolgimento dell'attività, l'autorizzazione e/o designazione del professionista al trattamento dei dati personali.
7. Tutti i trattamenti dei dati personali effettuati dall'Azienda nell'ambito dell'ALPI sono ammessi, esclusivamente, per finalità determinate per legge, nel rispetto dei principi di cui all'art.5 del GDPR. Saranno, pertanto, trattati dagli organi e dagli uffici aziendali competenti, esclusivamente per finalità connesse all'organizzazione, gestione, controllo e rendicontazione dell'attività, secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime (limitazione delle finalità, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione), conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (limitazione della conservazione), trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza nonché secondo il principio della responsabilizzazione.

Articolo 17: Modifiche e integrazioni

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni concordate con le OO. SS. maggiormente rappresentative della dirigenza medica e sanitaria e apportate secondo le procedure e le modalità stabilite dalla L.R. n. 9/2004 art. 12, commi 2, 3, 4 e 6 e ss.mm.e ii.